

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 ottobre 2017, n. 1649

Linee guida sulla procedura del dibattito pubblico previsto dall'art. 4 comma 3 della L. R. 13 Luglio 2017 n. 28, "Legge sulla Partecipazione".

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dal servizio di staff Ufficio Partecipazione e confermata dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto segue.

La Regione Puglia, in ossequio ai principi del titolo III dello Statuto regionale, ha inteso promuovere una modalità "partecipata" di attuazione dei principali processi decisionali con l'approvazione della legge n. 28 del 13 luglio 2017.

Scopo della legge è quello di colmare il deficit di confronto su tematiche di interesse generale al fine di favorire la partecipazione come forma ordinaria di amministrazione e di governo in quanto diritto e dovere delle collettività locali e delle persone, sia come singoli sia nelle formazioni sociali.

L'art. 4 comma 3 L.R. cit. stabilisce che nelle fasi di elaborazione della programmazione regionale, con particolare riferimento al Piano di Sviluppo Regionale, la partecipazione si realizza attraverso lo strumento del dibattito pubblico.

Allo scopo dunque di orientare e governare il processo partecipativo nella fase di elaborazione e definizione del Piano di Sviluppo Regionale, si rende necessario adottare delle Linee guida che disciplinino le procedure di attivazione, indicazione e svolgimento del dibattito pubblico previsto dall'art. 4 comma 3.

COPERTURA FINANZIARIA

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, propone l'adozione del seguente atto finale rientrante nella competenza della Giunta regionale, ai sensi dell'art.4 co.4 lett.k) della L.r. n.7/97 .

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni esposte nella parte narrativa che qui si intendono integralmente ritrascritte:

1. Di approvare le "Linee guida sulla procedura del dibattito pubblico previsto dall'art. 4 comma 3 della L. R. 13 Luglio 2017 n. 28, Legge sulla Partecipazione" nel testo allegato, composto da 5 facciate, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano



**REGIONE
PUGLIA**

GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA G.R.

REGIONE PUGLIA

Il presente allegato e' composto
da n°.....5..... pagine.

**Linee Guida sulla procedura del dibattito pubblico
previsto dall'art. 4 comma 3 della L. R. 13 Luglio 2017 n. 28,
"Legge sulla Partecipazione"**

INDICE

I. INQUADRAMENTO NORMATIVO.....	1
II. OGGETTO E AMBITO APPLICATIVO DEL DIBATTITO PUBBLICO.....	2
III. INDIZIONE DEL DIBATTITO PUBBLICO.....	2
IV. ISTRUTTORIA TECNICA.....	4
V. SVOLGIMENTO DEL DIBATTITO PUBBLICO.....	5
VI. ESITO DEL DIBATTITO PUBBLICO.....	5

I. INQUADRAMENTO NORMATIVO

In ossequio ai principi sanciti dal titolo III dello Statuto regionale, la Regione Puglia con l'approvazione della legge n. 28 del 13 luglio 2017 (di seguito Legge) ha inteso promuovere una modalità "partecipata" di attuazione dei principali processi decisionali.

Scopo della Legge è quello di colmare il deficit di confronto su tematiche di interesse generale al fine di favorire la partecipazione come forma ordinaria di amministrazione e di governo in quanto diritto e dovere delle collettività locali e delle persone, sia come singoli sia nelle formazioni sociali.

Sono titolari del diritto di partecipazione e possono perciò intervenire nei processi partecipativi (art. 3 co. 1):

- i cittadini della Regione Puglia;
- gli stranieri e gli apolidi regolarmente residenti;
- le associazioni, le imprese, le organizzazioni e le altre formazioni sociali che vi abbiano interesse;
- ogni altro soggetto ritenuto utile alla migliore definizione del processo partecipativo.

Il processo partecipativo si sostanzia nel coinvolgimento attivo dei soggetti interessati attraverso momenti di informazione, formazione, progettazione, elaborazione e discussione congiunta tra attori pubblici e attori privati (art. 3 co. 2).



**REGIONE
PUGLIA****GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA G.R.**

La Legge n. 28 del 2017, nel disporre che Regione promuove la partecipazione nella pianificazione strategica, in fase di elaborazione degli strumenti della programmazione unitaria, anche europea, e nella fase attuativa dei piani operativi (art. 4 co. 1), chiarisce, con specifico riferimento alla elaborazione del Piano di Sviluppo Regionale, che la partecipazione si realizza attraverso lo strumento del dibattito pubblico.

Allo scopo dunque di orientare e governare il processo partecipativo nella fase di elaborazione e definizione del Piano di Sviluppo Regionale (di seguito P.S.R.), con il presente atto vengono dettate le Linee guida sul dibattito pubblico previsto dall'art. 4 comma 3 della Legge cit..

Le presenti Linee guida disciplinano le procedure di attivazione, indizione e svolgimento del dibattito pubblico durante il processo di definizione del P.S.R..

II. OGGETTO E AMBITO APPLICATIVO DEL DIBATTITO PUBBLICO

Il dibattito pubblico si svolge, di norma, nella fase della elaborazione del P.S.R., quando le alternative programmatiche e pianificatorie sono ancora aperte e tutte le opzioni e decisioni ancora percorribili.

Esso verte principalmente:

- sulla valutazione della opportunità e necessità di un piano, programma o intervento da inserire nel P.S.R.;
- sugli obiettivi, sulle finalità e sulle principali caratteristiche dello specifico contenuto programmatico sottoposto a dibattito;
- sulle modalità di attuazione: eventuali caratteristiche tecniche, costi, impatti sulle collettività locali, territorio e ambiente.


I risultati del dibattito pubblico concorrono all'elaborazione del P.S.R..

III. INDIZIONE DEL DIBATTITO PUBBLICO

La Giunta regionale, sulla base di una propria valutazione, anche su richiesta o segnalazione da parte di altri soggetti, individua i contenuti del P.S.R. da sottoporre al processo partecipativo del dibattito pubblico, con deliberazione adottata su proposta del Servizio Struttura di staff Ufficio di partecipazione (di seguito Ufficio di partecipazione). La Giunta procede all'individuazione della tipologia di piani / programmi / interventi da sottoporre a dibattito pubblico, indipendentemente dal soggetto interessato alla sua attuazione o realizzazione, sentiti -se del caso- il Management board di cui all'art. 10 del DPGR n. 443/2015 o i propri enti strumentali.

L'Amministrazione è sempre libera di aprire un dibattito pubblico quando lo ritenga necessario al fine di migliorare la qualità e l'efficacia della programmazione regionale, di assicurare una maggiore accettazione sociale degli interventi programmati, di prevenire o gestire conflitti sociali e ambientali.



**REGIONE
PUGLIA****GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA G.R.**

Con il medesimo atto deliberativo, di norma, la Giunta regionale approva per ciascun piano / programma / intervento da sottoporre a dibattito pubblico un "Avviso di indizione di dibattito pubblico ai sensi dell'articolo 4 comma 3 della L. R. 13 luglio 2017 n. 28, Legge sulla Partecipazione" con il quale:


- individua gli attori pubblici e privati da invitare al dibattito;
- indica i termini e le modalità con cui i soggetti portatori di un interesse qualificato in relazione al tema oggetto del dibattito pubblico possono chiedere di partecipare; indica altresì i termini e le modalità con cui l'Ufficio competente si esprime formalmente sull'istanza di partecipazione, accogliendola o rigettandola motivatamente;
- stabilisce le fasi, le sedi e il numero degli incontri in cui si articola il dibattito: gli incontri si svolgono, di norma, in numero di uno presso ciascuna sede territoriale individuata dalla Giunta con riferimento alle collettività ed ai territori interessati al tema;
- fissa la durata del dibattito pubblico che non può superare i 4 mesi, decorrenti dalla conclusione della fase istruttoria di cui al paragrafo IV.; la durata indicata può essere prorogata una sola volta di ulteriori 2 mesi in ragione della complessità del tema trattato; la Giunta può stabilire una durata inferiore tenuto conto della natura e della minore complessità dell'oggetto del dibattito pubblico;
- definisce le modalità e gli strumenti del dibattito, in modo da assicurare la massima informazione e il coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati interessati, garantire l'imparzialità della conduzione, la piena parità di espressione di tutti i punti di vista, l'inclusione di tutte le posizioni e l'eguaglianza, anche di genere;
- nomina il Responsabile del dibattito pubblico definendone gli specifici compiti: il responsabile è, di norma, individuato fra soggetti esperti nelle metodologie e nelle pratiche partecipative, secondo procedure ad evidenza pubblica; può tuttavia essere lo stesso Ufficio di partecipazione a gestire il dibattito, laddove al suo interno vi siano competenze professionali adeguate.

Qualora la Giunta decida di indire il dibattito pubblico su una pluralità di piani / programmi / interventi da inserire nel P.S.R., la deliberazione definisce altresì il cronoprogramma di svolgimento delle procedure partecipative su ciascun tema.

La deliberazione della Giunta regionale è trasmessa al Consiglio regionale, all'Organismo di garanzia di cui all'art. 11 della Legge, è pubblicata sui rispettivi siti istituzionali, sulla piattaforma web dedicata alla partecipazione di cui all'art. 2 co. 3 lett. a) della Legge e sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia (BURP); resta ferma la possibilità di disporre ulteriori forme di pubblicità.

IV. ISTRUTTORIA TECNICA



**REGIONE
PUGLIA****GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA G.R.**

Il dibattito pubblico deve essere preceduto da una fase di istruttoria tecnica che deve concludersi entro il termine massimo di 60 giorni dalla pubblicazione della deliberazione, salvo proroga di 30 giorni per motivate esigenze.

L'istruttoria tecnica è curata dall'Ufficio di partecipazione che provvede a porre in essere le attività di seguito descritte entro i termini volta a volta indicati, decorrenti dalla pubblicazione della deliberazione giunta di cui al paragrafo III.:

- entro 10 giorni pubblica sui siti istituzionali della Giunta e del Consiglio, sulla piattaforma web regionale e sul BURP l'*Avviso di indizione di dibattito pubblico* approvato con DGR; l'Ufficio può disporre ulteriori forme di pubblicità allo scopo di assicurare la massima diffusione dell'*Avviso*;
- entro 15 giorni dirama ai soggetti individuati dalla Giunta regionale l'invito formale al dibattito pubblico, pubblicando sulla piattaforma web regionale l'elenco dei soggetti pubblici e privati invitati;
- entro 50 giorni prepara, rende disponibile e pubblica sulla piattaforma web regionale un "dossier" contenente la documentazione tecnico-scientifica utile alla disamina e comprensione del tema oggetto del dibattito pubblico; il dossier deve contenere informazioni complete e chiare, così da garantire anche ai «non addetti» ai lavori l'accesso ai documenti utili e la fruibilità dei relativi contenuti.


Qualora, a seguito della pubblicazione dell'*Avviso*, pervengano, nei termini e con le modalità ivi stabilite, istanze di partecipazione al dibattito pubblico da parte di soggetti portatori di un interesse qualificato in relazione allo specifico tema individuato dalla Giunta, l'Ufficio si esprime in ordine a ciascuna istanza entro il termine prescritto dall'*Avviso* e comunque entro il termine di conclusione della fase istruttoria. L'eventuale rigetto dell'istanza dev'essere motivato. L'accoglimento o il rigetto dell'istanza tiene conto della natura e tipologia dell'interesse a partecipare fatto valere dall'istante e dell'esigenza di garantire un dibattito pubblico proficuo ed efficiente.

V. SVOLGIMENTO DEL DIBATTITO PUBBLICO

Il dibattito pubblico si svolge nei tempi, nei luoghi e con le modalità stabilite dall'*Avviso*. Esso è organizzato e gestito dall'Ufficio di partecipazione in coordinamento con i dipartimenti e le agenzie regionali strategiche volta a volta competenti, in relazione alle caratteristiche del piano / programma / intervento da dibattere e alle peculiarità del contesto sociale, economico, territoriale e ambientale di riferimento.

Il dibattito pubblico consiste in incontri di informazione, approfondimento, discussione con gli attori territoriali, economici, del lavoro, sociali, culturali, scientifici e nella raccolta di proposte e posizioni da parte di singoli, formazioni sociali, imprese e istituzioni.



**REGIONE
PUGLIA****GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA G.R.**

Gli incontri hanno luogo -di regola- presso le collettività e i territori direttamente interessati al tema oggetto del dibattito pubblico, anche ai fini di una più efficace prevenzione e gestione di eventuali conflitti.

Nel rispetto di quanto statuito agli artt. 2 e 21-quater della legge 7 agosto 1990 n. 241, l'indizione del dibattito pubblico può determinare la sospensione dell'adozione del P.S.R. nei limiti in cui l'adozione del piano possa pregiudicare l'esito del dibattito medesimo.

VI. ESITO DEL DIBATTITO

Al termine del dibattito pubblico, l'Ufficio di partecipazione consegna al Presidente, al Consiglio regionale, al Direttore del dipartimento e al management dell'agenzia regionale strategica competente in relazione al tema del dibattito svolto, un rapporto conclusivo di cui la Giunta è obbligata a tener conto nel P.S.R. in corso di elaborazione. Detto rapporto illustra il processo partecipativo svolto, gli argomenti affrontati e le eventuali proposte formulate. Esso non contiene "pareri" in merito al piano / programma / intervento previsto dal P.S.R. in fase di elaborazione, dovendo soltanto rendere conto, in maniera fedele e completa, dello svolgimento del dibattito e delle proposte e posizioni emerse nel corso della discussione.

Il rapporto conclusivo è reso disponibile e pubblicato con le stesse modalità dell'*Avviso di indizione del dibattito pubblico*, a cura dell'Ufficio di partecipazione.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione del rapporto conclusivo e comunque in sede di adozione del Piano di Sviluppo Regionale, la Giunta deve dare atto degli esiti del dibattito pubblico svolto e dell'accoglimento integrale o parziale di quanto contenuto nel rapporto. Qualora la Giunta non accolga le proposte emerse deve darne esplicita motivazione nel provvedimento (art. 4 co. 7 L.R. 28/2017). La decisione è libera ma deve essere motivata esaurientemente.

